

Approvazione schema di Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della L.160/2019, commi da 817 a 836. I.E.

La presente seduta del Consiglio Comunale si è tenuta con modalità telematica, in video conferenza, in attuazione del Provvedimento n. 1/2020 adottato dalla Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successivamente integrato con Provvedimento n. 2/2020.

La seduta di Consiglio Comunale, considerato lo stato di emergenza sanitaria pandemica, si è tenuta con la sola presenza presso la sede comunale della Presidente del Consiglio che la presiede e del Segretario Generale che ha accertato dai collegamenti al sistema informatico l'identità dei Consiglieri partecipanti e quindi la sussistenza del numero legale, come risulta dai relativi tracciati.

All'appello nominale sono presenti n. 22 consiglieri

Successivamente si sono collegati i consiglieri Carboni e Pedini

Partecipano alla presente seduta attraverso collegamento in videoconferenza n. 24 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Premesso che

- la Legge di bilancio per il 2020, Legge n. 160/2019, ai commi 816 e successivi ha disciplinato il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza 01.01.2021;

- il citato comma 816 della citata disposizione legislativa ha testualmente previsto che *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

Considerato che

- il comma 817 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha stabilito che *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”*;

- Il comma 821 della citata disposizione normativa ha previsto che *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, fermo restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Considerato che la definizione di una unica tariffa standard per tutte le fattispecie del canone comporta la stesura di un sistema tariffario di cui non si ha certezza in questa fase che possa assicurare il gettito costante assicurato nel corso degli anni dai tributi soppressi;

Atteso pertanto che soltanto a consuntivo è possibile valutare gli effetti sul gettito del sistema tariffario adottato e che qualora emergesse una situazione di obiettiva impossibilità di mantenere il gettito assicurato dai tributi soppressi, si provvederà ad intervenire sul sistema tariffario per garantire l'invarianza di gettito di cui al comma 817 della Legge n.160/2019;

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che assegna ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate;

Visto l'allegato schema di Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Atteso che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53, della Legge n.388/2000 e del novellato articolo 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011, i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a condizione che:

- a) siano approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) siano trasmessi al Ministero delle Finanze entro il 14 Ottobre per la loro pubblicazione sul sito del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce”.

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7) del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), verbale n.5 del 05.02.2021;

Visto:

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la proposta presentata dall'Assessore alle Finanze Sara Cucchiarini in data 03.02.2021;

Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”:

- parere favorevole in data 03.02.2021 in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari – Dott.ssa Daniela Mantoni;
- parere favorevole in data 03.02.2021 in ordine alla **regolarità contabile** del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari – Dott.ssa Daniela Mantoni;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.190 del 19.12.2019 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art.147-ter del TUEL - GIA' APPROVATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO GM.n.440 DEL 19.11.2019 – I.E.”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.191 del 19.12.2019 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 30.01.2020 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2022, PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 COMPRESIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.175 del 29.09.2020 con oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 - APPROVAZIONE ai sensi dell'art.170 del TUEL. - I.E.”;

Richiamato l'art.106, comma 3-bis, del D.L.34/2020 convertito dalla legge n.77/2020 che differisce al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 ed il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 con il quale si approva l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare IV in data 12/02/2021 verbale n. 5;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 24

VOTANTI: 19

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 4 (Scopelliti, Serfilippi, Magrini, Ilari)

ASTENUTI: 5 (Pierpaoli, Mazzanti, Giuliani, Panaroni, Tarsi)

Si dà atto che il consigliere Pedini risulta presente alla seduta in videoconferenza, ma lo stesso ha dichiarato di avere problemi di connessione/di inserimento codice per procedere alla formalizzazione dell'espressione di voto e di non riuscire ad esprimerlo attraverso il sistema in uso. Il consigliere ha precisato, entro il termine utile per tale dichiarazione, che il suo voto sarebbe stato **favorevole**.

Pertanto nel foglio di votazione firmato digitalmente dalla Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale risulta riportata la rettifica della presenza e dell'espressione di voto sulla base della dichiarazione del consigliere.

Il voto, così rettificato, viene inserito nella presente deliberazione come sopra riportato.

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Allegato 1), che unitamente ai suoi allegati forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che l'allegato schema di Regolamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 53, della Legge n.388/2000 e dell'articolo 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011, produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2021;

3. di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio finanziario;

4. di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

5. di dare atto che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02.07.2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24.11.1971, n.1199;

6. di attestare:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013.
- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, ed in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione, il Responsabile del Servizio Finanziario con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica sul presente atto si attesta, ai sensi degli artt.46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazione di conflitti di interesse.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 24

VOTANTI: 18

VOTI FAVOREVOLI: 14

VOTI CONTRARI: 4 (Serfilippi, Scopelliti, Magrini, Ilari)

ASTENUTI: 6 (Tarsi, Pierpaoli, Mazzanti, Giuliani, Panaroni, Seri)

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 al fine di procedere all'approvazione del bilancio 2021-2023 entro il termine del 31.03.2021.